

COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO

Provincia di Bergamo

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

Adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 DEL 28-02-2018

“ADOZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE AI SENSI DEL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990 N. 285, DELLA L.R. N.33/2009 E DEL R.R. N.6/2004 E S.M.I.”

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 DEL 28-09-2018

“PIANO REGOLATORE CIMITERIALE (P.R.C.) COMUNALE . ESAME OSSERVAZIONI, CONTRODEDUZIONI E APPROVAZIONE DEFINITIVA”

Aggiornato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 DEL 26-02-2021

“INTEGRAZIONI AL REGOLAMENO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE VIGENTE”

Aggiornato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 DEL 30-04-2021

“MODIFICHE AL REGOLAMENO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE VIGENTE”

Aggiornato al 30/04/2021

STUDIOARCO+ S.T.P.a R.L.

Iscritta all'Ordine degli A.P.P.C. della prov di BG n° 2

Via M.Merisi,2 - 24043 Caravaggio (BG)

Tel: 0363.50549

p.iva 04056840160

www.studioarco.eu

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	10
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	10
Articolo 1	10
Oggetto del regolamento	
Articolo 2	10
Competenze	
Articolo 3	11
Responsabilità	
Articolo 4	11
Presunzione di legittimazione	
Articolo 5.....	12
Servizi gratuiti ed a pagamento	
Articolo 6.....	13
Atti a disposizione del pubblico	
CAPO II - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI.....	13
Articolo 7	13
Deposizione della salma nel feretro	
Articolo 8.....	14
Modalità del trasporto e percorso	
Articolo 9	14
Orario dei trasporti	
Articolo 10.....	15
Riti religiosi o civili	
Articolo 11.....	15
Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o per cremazione	
Articolo 12.....	15
Trasporti in luogo diverso dal cimitero	
Articolo 13.....	15
Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali	
Art. 14	16
Trasferimento di salme senza funerale	
TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE.....	17
CAPO I - CIMITERI.....	17
Articolo 15	17
Elenco cimiteri	
Articolo 16	17

Disposizioni generali – Vigilanza	
Articolo 17	17
Ammissione nei cimiteri	
CAPO II - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	19
Articolo 18	19
Disposizioni generali	
Articolo 19.....	19
Piano regolatore cimiteriale	
CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE	20
Articolo 20	20
Inumazione	
Articolo 21.....	21
Cippo, lapidi e copritomba	
Articolo 22	22
Tumulazione	
Art.22-bis	22
tumulazione in tombe senza vestibolo	
Articolo 23	23
Deposito provvisorio	
CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	24
Articolo 24	24
Esumazioni ordinarie	
Articolo 25.....	24
Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	
Articolo 26	25
Esumazione straordinaria	
Articolo 27	25
Estumulazioni ordinarie	
Art. 28	26
Estumulazioni straordinarie	
Art.28-bis	26
Estumulazione da tombe senza vestibolo	
Art.28-ter.....	27
Vestibolo provvisorio	
Articolo 29.....	27
Pagamento esumazioni ed estumulazioni	
Articolo 30	27

Raccolta delle ossa	
Articolo 31	28
Oggetti da recuperare	
Articolo 32	28
Disponibilità dei materiali	
CAPO V - CREMAZIONE.....	28
Articolo 33.....	28
Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione	
Articolo 34	29
Urne cinerarie	
Articolo 35	30
Dispersione delle ceneri	
Articolo 36.....	31
Affidamento dell'urna cineraria	
CAPO VI -POLIZIA DEI CIMITERI.....	32
Articolo 37.....	32
Orario	
Articolo 38.....	32
Disciplina dell'ingresso	
Articolo 39	32
Divieti speciali	
Articolo 40.....	33
Riti commemorativi	
CAPO VII - COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE	33
Art. 41	33
Monumento sulle sepolture a inumazione	
Art. 42	34
Ornamentazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie	
Art. 43	34
Costruzione e ornamentazione di tombe o cappelle private	
Articolo 44	35
Obbligo di manutenzione	
Articolo 45	35
Epigrafi	
Articolo 46.....	36
Fiori e piante ornamentali	
Articolo 47	36

Materiali ornamentali	
TITOLO III - CONCESSIONI.....	38
Articolo 48.....	38
Tipologia delle sepolture in concessione	
Articolo 49.....	39
Provvedimento concessorio - Contratto di concessione	
Art. 50	39
Cauzione	
Articolo 51	40
Durata delle concessioni	
Art.51-bis	40
Rinnovi di tombe senza vestibolo	
Articolo 52	40
Modalità di concessione	
Articolo 53.....	42
Uso delle sepolture private	
[Articolo 54	43
Manutenzioni tombe e cappelle	
CAPO II - ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI.....	43
Articolo 55	43
Scadenza	
Articolo 56	43
Subentri	
Articolo 57	44
Rinuncia	
Articolo 58	45
Revoca	
Articolo 59	45
Decadenza	
Articolo 60.....	46
Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza	
Articolo 61	46
Estinzione	
TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI	47
CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI	47
Articolo 62	47
Accesso al cimitero	

Articolo 63.....	47
Recinzione aree - Materiali di scavo - Introduzione e deposito di materiali	
Articolo 64	48
Orario di lavoro	
Articolo 65	48
Vigilanza	
Articolo 66.....	48
Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	
CAPO II - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI.....	49
Art. 67	49
Funzioni - Licenza	
TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	51
CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE	51
Articolo 68.....	51
Catasto cimiteriale e registrazioni	
Articolo 69	51
Annotazioni in catasto cimiteriale	
Articolo 70.....	51
Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	
Articolo 71	52
Schedario dei defunti	
Articolo 72	52
Scadenziario delle concessioni	
Articolo 73	52
Illuminazione votiva	
CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI	53
Articolo 74.....	53
Efficacia delle disposizioni del regolamento	
Articolo 75	53
Concessioni pregresse	
Articolo 76	53
Sepulture private a tumulazioni pregresse – Regolarizzazione del rapporto concessorio	
Articolo 77	53
Sanzioni	
Articolo 78	54
Clausola di adeguamento	
Art. 79	54

Norme specifiche ed esclusive per il cimitero di Crespi d'Adda	
Art. 80	55
Norme transitoria specifiche per concessioni a tempo indeterminato	
Art. 81	55
Norme integrative	
Art. 82	55
Entrata in vigore	
ALLEGATO A:	56
ALLEGATO B:	57
ALLEGATO C:	58

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

La definizione il COMUNE e/o Amministrazione Comunale indica la titolarità e le competenze che l'Ente esercita direttamente e/o attraverso tutti i dispositivi amministrativi, anche a mezzo di eventuali concessioni, che la Legge vigente ammetta.

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di legge in materia, disciplina i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, alla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme che disciplinano tutte le attività anche non regolamentate dal Regolamento regionale vigente in materia di attività funebri e cimiteriali e dalle disposizioni nazionali vigenti in materia.

Articolo 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del COMUNE sono esercitate dal Sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dell'articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria e le attività funebri e cimiteriali vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda unità sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.
3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, di attività funebri e cimiteriali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. Indicativamente e senza che la presente elencazione costituisca limite al regolamento suddetto, tali funzioni possono essere così ripartite:
 - a) Funzioni connaturate agli adempimenti amministrativi generali in materia di polizia mortuaria e cimiteriale, agli atti contrattuali e inoltre agli atti contabili.
 - b) Funzioni connaturate agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione, ampliamento, manutenzione e gestione dei Cimiteri, al personale addetto ai Cimiteri e alla loro custodia, e ad ogni altro adempimento di natura tecnica.

- c) Le funzioni dei commi precedenti saranno definite con apposito provvedimento amministrativo che individuerà le competenze specifiche dei servizi comunali e/o attraverso gestioni previste dalla Legge vigente.
5. Le controversie interpretative vengono risolte mediante ordinanze e direttive dirette a esplicitare ed interpretare le norme regolamentari.
 6. I servizi a pagamento, così come le loro tariffe, sono definiti dalla Giunta comunale sulla base delle norme vigenti.
 7. Sulla scelta dei servizi vale la volontà del defunto ove la stessa sia stata espressa in modo evidente ed incontrovertibile.

Articolo 3 Responsabilità

1. Il COMUNE, cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio, comprese, in via esemplificativa le imprese di onoranze funebri, per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
3. Alla gestione dei cimiteri, così come alla custodia, ed agli altri servizi cimiteriali, il COMUNE provvede con le forme di gestione riconosciute dalla legge in materia.

Articolo 4 Presunzione di legittimazione

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci od altri simboli, lapidi, ecc. o la costruzione di manufatti comunque denominati, s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il COMUNE o il soggetto gestore per responsabilità verso terzi.
2. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il COMUNE od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunale estranea all'azione che ne consegue.
3. L'amministrazione comunale si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

4. Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversa sottopostagli.

Articolo 5 **Servizi gratuiti ed a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) il recupero e relativo trasporto delle salme di persone morte in solitudine o in abitazioni inadatte, o morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in altro luogo pubblico o aperto al pubblico;
 - b) l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, compresa,
 - c) per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel COMUNE o residenti in esso al momento del decesso;
 - d) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel COMUNE o residenti in esso al momento del decesso;
 - e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune se esistente o giardino delle rimembranze;
 - g) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, secondo quanto specificato al successivo comma del presente articolo, sempre che non vi siano persone, enti od istituzioni che se ne facciano carico;
 - h) in caso di particolari ed eccezionali eventi luttuosi l'Amministrazione Comunale, con apposito e motivato atto deliberativo della Giunta Comunale, può rendere gratuiti, ai sensi del presente articolo, i servizi cimiteriali.
 - i) le reinumazioni dei cadaveri, per il completamento della mineralizzazione, con relativo manufatto identificativo del defunto i cui familiari o altri interessati risultino indigenti o in stato di bisogno, dichiarato dal funzionario comunale competente in materia di servizi sociali, previa istruttoria sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
3. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti e del regolamento comunale per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, cui spetta la determinazione e l'aggiornamento dell'indice della situazione economica qualificante lo stato d'indigenza o dell'indice della situazione economica equivalente qualificante lo stato di bisogno della famiglia.
4. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non

intervengano entro 3 giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal COMUNE in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al COMUNE entro 60 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il COMUNE ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

5. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
6. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

Articolo 6

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio preposto al servizio di polizia mortuaria del COMUNE è a disposizione di chiunque possa averne interesse la documentazione relativa ai cimiteri e meglio specificata al successivo articolo 68.
2. Presso ogni cimitero è presente una bacheca per gli avvisi ai soggetti interessati relativi ai servizi di Polizia mortuaria.

CAPO II - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 7

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dall'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e quindi sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.
2. La vestizione della salma con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola e il suo collocamento nel feretro è effettuata a cura dei familiari o loro incaricati o, se la salma si trovi in ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento dei cadaveri, a cura del personale del soggetto titolare della struttura. Possono essere consentite a terzi le prestazioni di conservazione temporanea della salma o altri trattamenti conservativi, inclusa l'imbalsamazione, limitatamente al tempo strettamente necessario per la loro esecuzione e previa verifica delle autorizzazioni ed abilitazioni caso per caso prescritte.

3. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

Articolo 8 **Modalità del trasporto e percorso**

1. Il Sindaco, con propria ordinanza, disciplina i criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri, con particolare riguardo a:
 - a) orari di svolgimento dei servizi;
 - b) orari di arrivo ai cimiteri;
 - c) giorni di sospensione dell'attività funebre;
 - d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende:
 - a) il prelievo del feretro dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o
 - b) dall'obitorio,
 - c) il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie,
 - d) la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso,
 - e) il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve,
 - f) eventuale tragitto all'impianto di cremazione.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
5. Se la salma non si trova nella propria abitazione i familiari possono chiedere che il funerale inizi dalla porta della casa di abitazione, previo trasferimento della salma fino alla casa stessa prima dell'ora fissata per il funerale.
6. Ove il corteo fosse di notevole lunghezza, dovrà essere lasciato il passo ai veicoli dei pompieri ed ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza.

Articolo 9 **Orario dei trasporti**

1. Il Responsabile o suo delegato addetto alle pratiche cimiteriali e di polizia mortuaria stabilisce con i familiari del defunto l'ora dei funerali, di norma, secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, fornisce i chiarimenti richiesti e prende i provvedimenti che si rendono necessari trasmettendo gli eventuali ordini ed informazioni all'Ufficio Tecnico Comunale e alla Polizia Locale.

Articolo 10

Riti religiosi o civili

1. I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali previste dal presente regolamento.
2. Per l'effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.
3. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, anche civili, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa e/o civile.

Articolo 11

Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o per cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro comune o alla cremazione è autorizzato dal Responsabile o suo delegato con proprio provvedimento a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento o, in alternativa, dalla autorizzazione alla cremazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.
3. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di legge sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro comune.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni di passaggio quando in essi siano previste onoranze funebri.

Articolo 12

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del COMUNE, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Responsabile o suo delegato a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 13

Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

1. Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali

- assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile nei dettami della legge vigente in materia.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.
 3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
 4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta secondo quanto stabilito dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990 s.m.i. e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
 5. Le ceneri devono essere raccolte in urne cinerarie con le caratteristiche di cui all'art. 14 del Regolamento Regionale 06.11.2004, nr. 6 s.m.i. in materia di attività funebri e cimiteriali.

Art. 14 **Trasferimento di salme senza funerale**

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito con apposito mezzo che impedisca la vista dall'esterno.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso sala del commiato, ospedale, istituto, albergo o altro luogo, è consentito l'inizio del funerale dalla sala del commiato, dalla casa di abitazione o dal luogo di culto, ove la salma venga trasferita prima dell'ora fissata.
3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.
4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio od assimilati ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, parti di resti mortali ed assimilati, sono eseguiti con l'impiego di idoneo mezzo che impedisca la vista dall'esterno.

TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I - CIMITERI

Articolo 15 Elenco cimiteri

1. Il COMUNE provvede al servizio di seppellimento con i seguenti cimiteri:
 - Capriate - Via Crespi;
 - San Gervasio - Via Grignano;
 - Crespi - Viale al cimitero.

Articolo 16 Disposizioni generali – Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche, nonché agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del COMUNE, o nelle forme che la Legge vigente lo consenta, e in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche.
3. Tutti i settori comunali vigilano e controllano, ognuno per la propria competenza, affinché i servizi funebri, l'esecuzione di opere nei cimiteri e la normale gestione degli stessi siano conformi alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati, oltre che al dettato del presente Regolamento.
4. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali vi provvede il COMUNE con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime.
5. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono di norma riservate al personale addetto al cimitero e/o debitamente a ciò autorizzato, fatte salve eventuali esplicite deroghe contemplate dal presente regolamento.
6. Il competente servizio dell'ATS territoriale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 17 Ammissione nei cimiteri

1. Nei cimiteri sono ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione, senza distinzione di cittadinanza e di religione:

- a) i cadaveri delle persone nate o decedute nel territorio del COMUNE, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori dal COMUNE, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel COMUNE e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del COMUNE stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 DPR 285/1990 s.m.i.;
 - e) le salme di persone consacrate a vita religiosa che hanno avuto in passato la propria residenza nel COMUNE;
 - f) le salme di persone che hanno trasferito la propria residenza dal COMUNE di Capriate San Gervasio presso la sede di case di riposo, o istituti di cura, o comunità terapeutiche o istituti di pena siti in altri Comuni;
 - g) le salme di persone che abbiano, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, meriti civili, sportivi, sociali, culturali, militari, economici, religiosi, professionali, per la comunità di Capriate San Gervasio;
 - h) i resti mortali delle persone sopra elencate.
2. E' inoltre consentito accogliere in concessioni già in essere di sepolture private o in nuovi ossari o nicchie cinerarie i resti mortali e le ceneri di defunti raccolti in cassette o urne, ovunque deceduti, purché la concessione sia richiesta dal coniuge, ovvero da un parente od affine entro il 2° grado, che risulti essere residente nel COMUNE.
3. Nei cimiteri di Crespi, Capriate, San Gervasio vengono accolte prevalentemente e compatibilmente con la ricettività, le salme delle persone che abbiano al momento della morte, la propria residenza nelle rispettive località, delimitate come risulta dagli atti catastali e dai relativi censuari. Per definire con maggior chiarezza il cimitero pertinente, si allega la mappa dove si definiscono le assegnazioni delle vie (allegato C), mentre si elencano di seguito le vie che ricadono ai confini delle località:
- VIA GRIGNANO (lato destro) dal civico 6 (compreso) al civico 18 (compreso) e comunque fino alla fine, il cimitero pertinente è quello di CAPRIATE;
 - VIA GRIGNANO (lato sinistro) dal civico 9 (compreso) al civico 11 (compreso) e comunque fino alla fine, il cimitero pertinente è quello di SAN GERVASIO;
 - VIA DELLE RAMPINE il cimitero pertinente è quello di CAPRIATE;
 - VIA II GIUGNO il cimitero pertinente è quello di CAPRIATE;
 - VIA IV NOVEMBRE il cimitero pertinente è quello di CAPRIATE;
 - VIA XXV APRILE partendo dal semaforo di Via Vittorio Veneto: lato destro fino al civico 26 e lato sinistro fino al civico 23 il cimitero pertinente è quello di CAPRIATE;
 - Per il rimanente tratto della VIA XXV APRILE il Cimitero pertinente è quello di SAN GERVASIO;
 - VIA PRADELLA il cimitero pertinente è quello di CAPRIATE;
 - VIA FALCONE il cimitero pertinente è quello di CAPRIATE;
 - VIA ROMA (lato destro) dal civico 2 (compreso) al civico 30 (compreso) il cimitero pertinente è quello di CAPRIATE;
 - VIA ROMA (lato sinistro) dal civico 1 (compreso) al civico 15 (compreso) il cimitero pertinente è quello di CAPRIATE;
 - VIA ROMA (lato destro) dal civico 32 (compreso) alla fine il cimitero pertinente è quello di SAN GERVASIO;
 - VIA ROMA (lato sinistro) dal civico 13 (compreso) alla fine il cimitero pertinente è quello di SAN GERVASIO;

- VIA CRESPI, VIA FRA GALDINO il cimitero pertinente è quello di CAPRIATE;
 - Da Via STADIUM e proseguendo CORSO MANZONI il cimitero pertinente è quello di CRESPI.
4. Indipendentemente dal cimitero pertinente alla residenza nel COMUNE di Capriate San Gervasio, è permesso il ricongiungimento familiare tra parenti limitatamente a genitori, figli, coniuge e fratelli/sorelle non coniugati, in:
 - celle ossario;
 - nicchie cinerarie;
 - loculi;
 - tombe di famiglia o monumentali;
 - cappelle monumentali.
 5. L'ammissione ed il posizionamento avvengono nel rispetto della cronologia delle domande, sulla base delle strutture effettivamente disponibili, con priorità al recupero di aree o manufatti resisi disponibili in seguito a decadenza, rinuncia o revoca di concessione e su indicazioni del Responsabile.
 6. E' facoltà dell'Amministrazione, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento del cimitero ammettere ad altro cimitero gli aventi diritto alla sepoltura nel COMUNE di Capriate San Gervasio.

CAPO II - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 18

Disposizioni generali

1. Il presente regolamento è parte integrante del PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.
2. Il cimitero ha "campi" destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture ad inumazione ordinaria decennale, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 s.m.i..
4. Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo articolo 19.

Articolo 19

Piano regolatore cimiteriale

1. Il piano regolatore cimiteriale è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'AST locale e se dovuto dell'ARPA. Si applica l'articolo 139 decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267 e successive modifiche.

2. Nella elaborazione del piano, si deve tener conto dei parametri dettagliatamente descritti al comma 5 dell'art 6 del Regolamento Regionale.
3. I cimiteri si compongono di:
 - campi di inumazione;
 - campi di mineralizzazione;
 - loculi individuali;
 - tombe ad un posto senza vestibolo;
 - tombe a più posti con vestibolo laterale;
 - tombe a più posti con vestibolo centrale;
 - tombe a più posti con vestibolo su spazio pubblico (escluso cimitero di Crespi);
 - tombe di famiglia o monumentali (cappelle);
 - cellette ossari;
 - nicchie cinerarie;
 - ossario e cinerario comune;
 - giardino delle rimembranze;
 - area per calamità;
 - area per altre religioni;
 - depositi mortuari;
 - spazi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali.

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 20 Inumazione

1. Le sepolture per inumazione hanno la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate d'ufficio previo pagamento della tariffa stabilita.
2. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 75 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o delle norme di legge e regolamento regionali. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte dovrà inoltre essere previsto che sul fondo della cassa di legno, al di sotto della imbottitura, oppure in occasione delle operazioni di inumazione, vengano realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici.
3. Ogni cimitero ha un'area per inumazione, con una superficie minima calcolata secondo i criteri dell'art. 6 comma 6 del Regolamento Regionale 09.11.2004, nr. 6 s.m.i. in materia di attività funebri e cimiteriali e scelta secondo i criteri di cui all'art. 15 comma 1 del medesimo Regolamento regionale.
4. I campi comuni di inumazione saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
5. La fossa per l'inumazione di salme di persona di **età superiore a 10 (dieci) anni**, deve avere

una profondità, dal piano di superficie del cimitero, compresa fra 1,50 e 2 metri, la lunghezza di metri 2,20, la larghezza di 80 centimetri e deve distare 60 centimetri, da ogni lato, dalle altre fosse. La fossa per le salme di fanciullo di **età inferiore ai 10 (dieci) anni**, deve avere una profondità di 1,50 metri, una lunghezza di metri 1,50, una larghezza di 50 centimetri e deve distare almeno 50 centimetri, da ogni lato, dalle altre fosse.

6. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non degradabile.
7. Le inumazioni di defunti appartenenti a diverse confessioni religiose, possono essere eseguite nel rispetto della confessione di appartenenza purché conformi alle disposizioni di legge vigente.
8. Nel calare nella fossa un feretro, si dovrà avere la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o con mezzo meccanico. Deposito il feretro nella fossa questa verrà subito riempita in modo che la terra scavata alla superficie sia deposta attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga deposta in superficie.
9. Le inumazioni per successiva sepoltura (reinumazioni) eventualmente necessarie in seguito ad esumazioni ed estumulazioni, hanno la durata di anni 5 (cinque).
10. Le reinumazioni sono localizzate in apposita area del campo COMUNE e le fosse sono contraddistinte da manufatto fornito dal COMUNE.

Articolo 21 **Cippo, lapidi e copritomba**

1. Le scritte sulle lapidi devono essere in italiano limitate al cognome e nome, età, anno mese e giorno della nascita e della morte, nome o indicazione di chi fa apporre il ricordo. E' facoltà del Responsabile autorizzare, a domanda, altre iscrizioni integrative e/o eventuali citazioni in altre lingue, purché siano consone al luogo e con la relativa traduzione in italiano allegata alla domanda ed all'atto autorizzativo.
2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata, eccezionalmente in deroga all'articolo 62 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dal COMUNE l'installazione, in sostituzione del cippo ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, di un copritomba di superficie complessiva non superiore alla superficie della fossa e/o di una lapide che rispetti l'allegato A e comunque in conformità ai criteri generali stabiliti dal piano regolatore cimiteriale.
3. Nel caso di cui al comma 2, l'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. L'installazione dei cippi, delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro e di sicurezza, sono a carico interamente ai concessionari o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il COMUNE provvede a revocare la concessione.

Articolo 22 Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie, in opere murarie costruite dal COMUNE o dai Concessionari. La tumulazione può essere sotterranea o in elevazione sul terreno.
2. Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione dietro il pagamento dei relativi canoni. I canoni di concessione sono fissati con deliberazione della Giunta comunale.
3. A far tempo dall'efficacia del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza: m. 2,25, altezza: m. 0,70 e larghezza: m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 o 77 decreto del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 o, per entrambe, le norme di legge e regolamento regionali.
5. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere contenuti in uno stesso feretro.
6. Le nicchie, le tombe ad un posto, le celle ossari e i loculi sono individuali e quindi capaci di un solo feretro. E' comunque consentita la collocazione in un loculo, della cassetta di resti ossei, di urna cineraria o di contenitori di resti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nei limiti della capienza del loculo, tomba, cella o nicchia senza intervento alcuno di adattamento. La scadenza della concessione d'uso del loculo non è assolutamente modificabile per effetto del nuovo collocamento. La tariffa relativa all'operazione è stabilita dalla Giunta comunale.
7. E' data facoltà alla Giunta Comunale in sede di organizzazione e disciplina dei servizi prevedere che le operazioni di estumulazione possano/debbero essere effettuate da ditta specializzata scelta e pagata direttamente dal/i familiari del defunto e/o aventi titolo. In tal caso si applicheranno solo le spese quali diritti di estumulazione. In questa eventualità il personale comunale vigila, collabora e coordina le operazioni di estumulazione.

Art.22-bis tumulazione in tombe senza vestibolo **[integrazione introdotta con DelCC n.9 del 26/02/2021]**

1. Non è consentita la deroga di cui all'art.16 del Regolamento Regionale del 09/11/2004 n.6.
2. La tumulazione in tombe senza vestibolo è ammessa esclusivamente alle seguenti condizioni:
 - a) Deve avvenire senza movimentazione di altri feretri;
 - b) Deve avvenire con modalità che evitino che una cassa ne sostenga direttamente un'altra;

- c) Deve garantire la possibilità di realizzare un vestibolo, anche provvisorio, su spazio laterale o antistante;
3. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 deve essere verificata mediante ispezione visiva alla presenza di personale comunale;
4. Al fine di consentire l'ispezione, nonché l'esecuzione di eventuali lavori di adeguamento, è concesso gratuitamente un loculo provvisorio. Tale concessione è gratuita per i primi trenta giorni.
5. La tumulazione in tombe senza vestibolo non è consentita nei due anni antecedenti la scadenza della concessione, salvo rinnovo anticipato della stessa. La decorrenza del rinnovo è da intendersi a partire dalla data di scadenza della concessione.
6. E' sempre consentita, anche nelle tombe senza vestibolo ed anche senza preventiva ispezione, la tumulazione di urne/bussolotti cinerari e di cassetine contenenti resti ossei.

Articolo 23 **Deposito provvisorio**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo che sia nella piena ed illimitata disponibilità del COMUNE, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La conservazione in deposito provvisorio è ammessa limitatamente ai seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità, qualora sia previsto nel P.R.C.;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati;
 - c) per eventuali cause di particolare gravità, emergenza o altra causa motivata autorizzata direttamente dal Sindaco.
 - d) In attesa di trasporto per cremazione
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile preposto al servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 365 giorni (1anno), rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 731 giorni (2 anni).
4. Il canone di utilizzo è calcolato mensilmente, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione e le frazioni di mese sono computate come periodo intero.
5. Il canone di utilizzo non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione.
6. Le salme tumulate in concessione provvisoria devono essere estumulate e collocate nella tumulazione definitiva entro 30 giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2.
7. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la

definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il COMUNE, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvede a inumare la salma in campo comune, fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni, nonché all'inumazione e conseguente mantenimento della sepoltura per il periodo di rotazione decennale.

8. E' consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 24 Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del D.P.R. 285/1990, e cioè dieci anni. Lo stesso periodo di inumazione si osserva per le salme che, per qualunque ragione, vengano estumulato da sepolture in muratura prima che siano decorsi venti anni dalla tumulazione. Alla scadenza del decennio si può procedere d'ufficio ad esumazione ordinaria.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, escludendo i mesi estivi a partire dal mese di maggio a quello di settembre.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
4. E' compito del Responsabile stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.
5. E' consentita la cremazione dei resti mortali risultanti dopo il periodo di inumazione decennale, così come stabilito dall'art. 3 – comma 1 lett. g) della L. 130/2001.

Articolo 25 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Compete al Responsabile autorizzare e disciplinare le operazioni cimiteriali da effettuare nel territorio del COMUNE disposte con ordinanza del Sindaco ai sensi del precedente art. 24 c. 3. Compete allo stesso Responsabile, la compilazione del registro di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, avvalendosi del personale a sua disposizione per l'effettuazione del servizio, tenendosi conto del punto 12 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.
2. Annualmente, il Responsabile del settore preposto al servizio di polizia mortuaria cura la stesura di tabulati od elenchi, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali può essere eseguita l'esumazione ordinaria.
3. L'elenco e l'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria sono pubblicizzati tramite affissione di avviso alle bacheche cimiteriali e all'Albo Online almeno **90 (novanta) giorni** prima della data fissata per le operazioni.

4. I feretri sono esumati a cura degli operatori cimiteriali.

Articolo 26

Esumazione straordinaria

1. Le esumazioni straordinarie delle salme inumate non possono essere eseguite, salvo casi particolari e salvo provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, prima della ordinaria scadenza di 10 anni prevista dal precedente art. 24. Ciò in considerazione della consistenza del terreno e per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori addetti alle operazioni relative.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285, e cioè da ottobre ad aprile, salvi i casi disposti dall'autorità giudiziaria.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato con decreto del Ministero della sanità.
4. Quando è accertato che si tratti di salma di persona morta di malattia infettiva- diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 731 giorni (due anni) dalla morte e che il competente servizio dell'AST dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza di personale tecnico del competente servizio dell'ASL che impartisce le opportune disposizioni di carattere igienico sanitario, a meno che l'azienda sanitaria locale non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili.

Articolo 27

Estumulazioni ordinarie

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza o alla decadenza della concessione, indipendentemente da quanto tempo la salma sia rimasta effettivamente tumulata, con destinazione della salma stessa, ove non completamente mineralizzata, alla inumazione in campo COMUNE.
2. I feretri sono estumulati secondo la programmazione del settore a cui è affidata la polizia cimiteriale a cura degli operatori cimiteriali comunali e/o ditta specializzata appositamente incaricata.
3. E' data facoltà alla Giunta Comunale in sede di organizzazione e disciplina dei servizi prevedere che le operazioni di estumulazione possano essere effettuate da ditta specializzata scelta e pagata direttamente dal/i familiari del defunto e/o aventi titolo. In tal caso si applicheranno solo le spese quali diritti di estumulazione. In questa eventualità il personale comunale vigila, collabora e coordina le operazioni di estumulazione.
4. Se il cadavere estumulato risulta completamente scheletrizzato i resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a ossari, loculi o tombe in concessione.
5. Se il cadavere rimasto tumulato non risulta in condizioni di completa scheletrizzazione esso

è avviato all'inumazione previa apertura o asportazione preventiva della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in minimo cinque anni.

6. In alternativa alla inumazione, i resti mortali possono essere avviati alla cremazione laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo, sempreché nell'impianto di cremazione sia consentita l'introduzione di casse di zinco e, come stabilito dall'art. 3 – comma 1 lett. g) della L. 130/2001.
7. L'elenco e l'inizio delle operazioni massive di estumulazione ordinaria sono pubblicizzati tramite affissione di avviso alle bacheche cimiteriali e all'Albo On-line **90 (novanta) giorni** prima della data fissata per le operazioni.
8. Potrà essere data comunicazione di avvio del procedimento ai familiari di ogni defunto **30 (trenta) giorni** prima della data fissata delle operazioni.

Art. 28

Estumulazioni straordinarie

1. I feretri possono essere estumulati in via straordinaria prima della scadenza dei termini per:
 - a) Ordine dell'autorità giudiziaria;
 - b) trasporto in altra sepoltura;
 - c) cremazione.
2. Le estumulazioni straordinarie per traslazione della salma in altra sepoltura devono avvenire, previa autorizzazione del Sindaco o del Responsabile del settore preposto al servizio di polizia mortuaria rilasciata su istanza degli interessati.
3. Le estumulazioni straordinarie possono essere effettuate dopo qualunque periodo di tempo dalla tumulazione e in qualunque mese dell'anno. I titolari di concessioni che procedano all'estumulazione straordinaria di un proprio congiunto, per trasferimento nella nuova sepoltura, in data anteriore alla scadenza della concessione hanno diritto al rimborso nelle modalità stabilite nell'art. 57 comma 5.
4. E' data facoltà alla Giunta Comunale in sede di organizzazione e disciplina dei servizi prevedere che le operazioni di estumulazione possano/debbero essere effettuate da ditta specializzata scelta e pagata direttamente dal/i familiari del defunto e/o aventi titolo. In tal caso si applicheranno solo le spese quali diritti di estumulazione. In questa eventualità il personale comunale vigila, collabora e coordina le operazioni di estumulazione.

Art.28-bis

Estumulazione da tombe senza vestibolo

[integrazione introdotta con DelCC n.9 del 26/02/2021]

1. L'estumulazione da tombe senza vestibolo è consentita a condizione che non siano movimentate salme diverse da quella da estumulare.
2. La movimentazione di salme ulteriori è consentita soltanto se anche queste ultime vengono estumulate.

Art.28-ter
Vestibolo provvisorio

[integrazione introdotta con DelCC n.9 del 26/02/2021]

1. La realizzazione del vestibolo provvisorio è soggetta a preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione.
2. La domanda di realizzazione di vestibolo provvisorio, debitamente motivata, dovrà essere corredata da:
 - a) Concessione relativa alla tomba oggetto di intervento;
 - b) Localizzazione della tomba e identificazione del suo intorno immediato (tombe attigue, vialetti, passaggi comuni);
 - c) Indicazione delle modalità a mezzo delle quali si intende operare sia al fine della realizzazione del vestibolo provvisorio, sia al fine del ripristino;
 - d) Ricevuta del versamento del deposito cauzionale, secondo le tariffe stabilite dalla Giunta comunale.
3. Qualora venga rilasciata l'autorizzazione alla realizzazione del vestibolo provvisorio, al termine dei lavori il richiedente dovrà presentare comunicazione di fine lavori e contestuale richiesta di restituzione deposito cauzionale.
4. Il vestibolo provvisorio, qualora autorizzato, non potrà permanere oltre il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle operazioni di estumulazione che comunque non potrà essere superiore a sette giorni.
5. Le operazioni di realizzazione e di ripristino dovranno essere effettuate nel rispetto delle normative di sicurezza e igienico sanitarie vigenti; non dovranno inoltre arrecare alcun danno agli elementi attigui, siano essi tombe di altri concessionari, siano essi viali o passaggi pubblici o sottoservizi.
6. E' data facoltà all'Amministrazione di procedere con il diniego della domanda qualora la stessa non possa garantire i requisiti di cui al comma 5.
7. In caso di diniego della domanda di realizzazione di vestibolo provvisorio il concessionario potrà sempre agire ai sensi dell'art.28-bis.

Articolo 29
Pagamento esumazioni ed estumulazioni

1. Sia le esumazioni che le estumulazioni ordinarie e straordinarie ivi compreso lo smaltimento dei materiali e dei residui delle bare o feretri, sono eseguite con spese a carico dei familiari o del richiedente avente titolo. Le stesse sono sottoposte al pagamento dei diritti per il rilascio dell'autorizzazione e assistenza del personale comunale al cimitero. Per quelle ordinate dall'autorità giudiziaria, le spese sono da corrispondere anticipatamente e sono tutte a carico di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.
2. Le eventuali spese per l'assistenza del competente servizio sanitario alle operazioni di esumazione e di estumulazione gravano sui soggetti che hanno chiesto di procedere o, quando si procede d'ufficio, sul COMUNE, salvi gli eventuali diritti di rivalsa.

Articolo 30
Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono collocate in sepoltura privata a

tumulazione (cellette ossario, loculi o tombe) o depositate nell'ossario COMUNE qualora nessuno ne richieda la tumulazione.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tumulazione privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al previo pagamento della somma indicata in tariffa.

Articolo 31 **Oggetti da recuperare**

1. Gli oggetti rinvenuti durante le operazioni di esumazione ed estumulazione sono consegnati agli aventi diritto e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al richiedente e l'altro conservato negli atti dell'ufficio.
2. Degli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni ed estumulazioni e non ritirati, con ordinanza sindacale, verrà dato avviso pubblico di deposito per un periodo di **12 (dodici)** mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal COMUNE.

Articolo 32 **Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, siano esse normali inumazioni o sepolcri privati, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del COMUNE che può impiegare i materiali e le opere o le somme ricavate dall'alienazione. Le aree ed i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse.
2. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado in qualsiasi linea, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal COMUNE all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V - CREMAZIONE

Articolo 33 **Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione**

1. La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del COMUNE di decesso, così disposto dall'art. 3, comma 1, lett. a e b) della Legge 130/2001 e dall'art. 12 del Regolamento Regionale, con l'osservanza degli artt. 79, 80 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 a richiesta dei familiari o di loro incaricato, dietro presentazione

di uno dei seguenti documenti:

- a) estratto della disposizione testamentaria dalla quale risulti la volontà del defunto di essere cremato;
 - b) dichiarazione del coniuge del defunto da cui risulti la volontà di far cremare la salma; in mancanza del coniuge, la dichiarazione di volontà è espressa dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, è sufficiente la maggioranza assoluta di essi. La volontà deve essere manifestata dagli aventi diritto, tramite processo verbale, all'Ufficiale dello Stato Civile del COMUNE di decesso o di residenza (intesa sia residenza del defunto, sia residenza del familiare). Nell'ipotesi che il processo verbale sia stato reso nel COMUNE di residenza, deve essere inviato, per posta o telefax o via telematica, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di decesso, se diverso, che rilascerà la necessaria autorizzazione. Nell'eventualità di cremazione di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, l'Ufficiale di Stato Civile del luogo di decesso informa tempestivamente il COMUNE di residenza, perché ad esso competono i relativi oneri di spesa;
 - c) dichiarazione di volontà di essere cremato, in carta libera scritta e datata, sottoscritta di proprio pugno dall'iscritto ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati; qualora il dichiarante non sia in grado di scrivere o di sottoscrivere la dichiarazione è sottoscritta da due testimoni fidejacenti; in ogni caso la dichiarazione deve essere convalidata dal legale rappresentante dell'associazione.
2. In ogni caso deve essere anche prodotto un certificato, in carta libera, del medico curante o del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
 3. Nel caso di morte improvvisa o sospetta occorre invece la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
 4. E' consentita anche la cremazione di minori di età o di persone interdette quando chi esercita la potestà dei genitori o la tutela dichiara, nelle forme previste dalla precedente lettera b, di voler far cremare la salma.
 5. Qualora sia stata richiesta l'autorizzazione alla cremazione, la salma può essere tumulata nei loculi provvisori in attesa di essere trasferita all'impianto di cremazione, previo pagamento del canone per loculo provvisorio.

Articolo 34 Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e debitamente sigillata.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna è collocata nel cimitero in apposita

nicchia/ossario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata a tumulazione od in sepoltura ad inumazione o con l'affidamento ai familiari.

4. Se vi sia affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione. Per l'affidamento a familiare diverso da quello titolare dell'autorizzazione dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.
5. Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
6. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario o ossario COMUNE.
7. A richiesta degli interessati, l'urna cineraria è collocata di norma in ossario COMUNE, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata, fatte salve tutte le altre modalità previste dalle disposizioni normative vigenti nel tempo.

Articolo 35 **Dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa all'interno dei cimiteri nelle aree a ciò destinate dal piano regolatore cimiteriale, se adottato; altrimenti nelle aree cimiteriali individuate con ordinanza del sindaco.
2. Al di fuori dei cimiteri la dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto in natura od in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, fermo restando, in ogni caso, che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione: a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge; b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri; c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse.
4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra i consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario/ossario COMUNE.
5. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.
6. La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto ed in mancanza da accordo tra di loro oppure, in difetto, da personale autorizzato dal COMUNE. Per le ceneri di persone in vita iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri, la dispersione può essere eseguita

dal legale rappresentante di tale associazione o da suo incaricato.

Articolo 36 **Affidamento dell'urna cineraria**

1. L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal competente ufficio del COMUNE ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della espressa volontà propria scritta del defunto o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.
2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto.
3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.
4. I soggetti di cui al comma 3 presentano al COMUNE, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, utilizzando l'apposito modulo per l'affidamento ceneri ai familiari, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:
 - a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
 - c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'amministrazione comunale;
 - d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;
 - e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà
 - f) il relativo verbale di consegna;
 - g) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - h) la conoscenza della possibilità di seppellimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
 - i) la insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al COMUNE da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto dell'urna.

6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero per provvedere alla loro sepoltura.
7. L'affidamento di urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.
8. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal COMUNE ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 37 Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco, ai sensi dell'articolo 50, c.7 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e affisso all'entrata del cimitero.
2. La visita al cimitero fuori orario è subordinata a specifico permesso da rilasciarsi per comprovati motivi.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, almeno 5 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 38 Disciplina dell'ingresso

4. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi eccezione fatta per i veicoli predisposti a sussidio di Handicap fisici.
5. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, eccezione fatta per i cani guida;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua o di vendita;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Articolo 39 Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, giocare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare a voce alta recando disturbo;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui

- tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire estumulazioni e/o lavori di qualsiasi genere e/o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - m) qualsiasi attività commerciale;
 - n) qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria, previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del COMUNE, con deliberazione di Giunta comunale.
 - o) usare, se non dovuti per motivi professionali legati alle attività cimiteriali, strumenti elettronici, quali a solo titolo esemplificativo giochi, telefoni, tablet o pc.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
 3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale cimiteriale, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 40 **Riti commemorativi**

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti commemorativi, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numerosa presenza di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al COMUNE.

CAPO VII - COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

Art. 41 **Monumento sulle sepolture a inumazione**

1. Sulle sepolture a inumazione in concessione decennale il concessionario che ha ottenuto l'autorizzazione per l'apposizione del copritomba di cui all'art. 21 c. 2, è obbligato, a propria cura e spese, a porre in opera, dopo 120 gg ed entro il termine perentorio di un anno dalla inumazione della salma, a pena di decadenza, un decoroso monumento.
2. Dopo l'avvenuta inumazione delle salme e nelle more della posa in opera del monumento è

fatto obbligo collocare sulla sepoltura un contrassegno costituito da una targa, con la dicitura "provvisorio" seguita dal nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. Il contrassegno di cui al comma precedente, deve essere realizzato e collocato entro il termine di due mesi dalla inumazione, a pena di decadenza, a spese e cure del concessionario.
4. La messa in opera del copritomba deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio Tecnico comunale con la presentazione di apposito schema o progetto del copritomba stesso riportante le misure, l'ingombro e i materiali con il quale esso verrà realizzato. L'Ufficio Tecnico rilascerà l'autorizzazione contenente le eventuali prescrizioni per la realizzazione.
5. Sulle fosse per inumazione è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo, con le dimensioni indicate nell'allegato A.
6. La tariffa relativa alle operazioni di cui al presente comma viene stabilita dalla Giunta Comunale.
7. L'installazione dei cippi, delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro e di sicurezza, sono a carico interamente ai concessionari o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il COMUNE provvede a revocare la concessione.
8. Per il cimitero di Crespi d'Adda si rinvia alle norme specifiche ed esclusive dell'art.79.

Art. 42

Ornamentazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie

1. Le lapidi di chiusura di loculi, ossari e nicchie cinerarie sono di marmo e sono fornite dal COMUNE. Il canone di concessione del manufatto è comprensivo della fornitura della lapide. L'eventuale successiva sostituzione della lapide dovuta a modifiche e/o aggiunte alle epigrafi e ornamentazioni della stessa, è fatta a cura e spese del concessionario.
2. A pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di tumulazione della salma devono essere incise o applicate le iscrizioni epigrafiche secondo le norme del presente regolamento, in particolare del successivo comma del presente articolo e per quanto compatibile dell'art. 45.
3. A garanzia del decoro e dell'armonia complessiva delle campate di loculi, ossari e nicchie cinerarie, la posa in opera di vasetto portafiori, fotografie, ritratti, lampade votive, epigrafi o altre decorazioni aggiuntive deve essere sempre preventivamente autorizzata.

Art. 43

Costruzione e ornamentazione di tombe o cappelle private

1. Nell'eventualità che nel Piano Regolatore Cimiteriale siano disponibili aree destinate alla costruzione di tombe o cappelle private, i singoli concessionari devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione dei manufatti e delle camere in muratura, nonché per le tombe alla collocazione di un adeguato monumento artistico.
2. I monumenti posti sulle tombe devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti.

3. La costruzione delle cappelle e delle camere in muratura deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del responsabile del servizio, previo parere vincolante del competente servizio sanitario. Per le cappelle ed interventi su monumenti funerari storici dovrà essere acquisito parere vincolante della commissione del paesaggio. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
4. Per il rilascio dell'autorizzazione è dovuto il corrispettivo indicato tabella tariffe.
5. La posa in opera dei monumenti sulle tombe è autorizzata dal Responsabile dell'UTC, secondo le vigenti regole del presente regolamento e delle norme urbanistiche in materia.
6. Le domande per la costruzione di cappelle e tombe devono essere corredate dai relativi progetti e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata, in particolare per quanto si riferisce alla qualità dei materiali da impiegarsi, al loro spessore, ai loro collegamenti. L'Ufficio Tecnico rilascerà l'autorizzazione edilizia contenente le eventuali prescrizioni per la realizzazione.
7. L'autorizzazione di cui al punto precedente è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione di tombe e cappelle.
8. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Articolo 44

Obbligo di manutenzione

1. Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in lodevole stato di manutenzione.
2. L'UTC vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora venga accertato che una sepoltura necessita di lavori manutentivi, il concessionario viene diffidato con apposito provvedimento del responsabile del settore competente ad eseguire, entro congruo termine, le opere specificamente richieste.
3. In caso di inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza, secondo quanto previsto dall'articolo 55.
4. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla non è necessaria nessuna autorizzazione, fatto salvo la debita informazione al personale cimiteriale sull'inizio dell'intervento di manutenzione.
5. Sono sempre vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero e simili.

Articolo 45

Epigrafi

1. Sulle lastre di marmo dei loculi, delle nicchie cinerarie e degli ossari sono consentite scritte in italiano, contenenti esclusivamente i seguenti elementi:

cognome e nome;
data di nascita e di morte;
requiem (o frasi similari autorizzate).

2. E' consentito apporre fotografie, in bianco e nero o a colori, di formato ovale o rettangolare e di **cm. 12 x cm. 9** di dimensione.
3. E' facoltà del Responsabile autorizzare, a domanda, altre iscrizioni integrative e/o eventuali citazioni in altre lingue, purché siano consone al luogo e con la relativa traduzione in italiano allegata alla domanda ed all'atto autorizzativo.
4. La composizione, le tipologie e le caratteristiche delle guarniture cimiteriali dei loculi possono essere stabilite dalla Giunta comunale.

Articolo 46 **Fiori e piante ornamentali**

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare aiuole, purché le radici ed i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare solamente la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi arbusti di altezza non superiore a metri 1,10.
2. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o deposti.
3. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio di polizia mortuaria li fa togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione.
4. Al fine di contenere lo sviluppo della zanzara tigre sul nostro territorio, si invita all'utilizzo di contenitori di acqua per fiori e sottovasi in rame, ad effettuare i ricambi dell'acqua con una frequenza di 3/4 gg. o di aggiungervi dei larvicidi. L'indicazione sarà riportata sul contratto di concessione.

Articolo 47 **Materiali ornamentali**

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il personale addetto al cimitero, provvederà a far ritirare o rimuovere dalle tombe tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio. Per i casi ripetuti e/o di particolare indecorosità, si provvederà a diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 10 giorni, perché siano ripristinate le condizioni

di buona manutenzione e decoro.

4. All'infuori di quanto previsto dal presente Regolamento, per le fosse del campo COMUNE è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 48

Tipologia delle sepolture in concessione

[modifica e integrazione introdotte con DelCC n.22 del 30/04/2021]

1. I cimiteri fanno parte del demanio comunale ai sensi dell'articolo 824 del codice civile.
2. Sono parimenti oggetto di concessione amministrativa le eventuali aree individuate dal Piano Regolatore Cimiteriale per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Il COMUNE può rilasciare concessioni in uso di:
 - aree per tombe di famiglia o monumentali (cappelle) della capienza massima di 12 posti;
 - aree per tombe semplici ad un posto senza vestibolo;
 - aree per tombe a singola colonna oltre al vestibolo (fino ad un massimo di quattro posti);
 - aree per tombe doppie a due colonne oltre al vestibolo (fino ad un massimo di otto posti);
 - loculi individuali;
 - nicchie cinerarie o ossario per la raccolta di resti mortali individuali;
 - tombe ad un posto senza vestibolo;
 - tombe a più posti con vestibolo laterale;
 - tombe a più posti con vestibolo centrale.
4. Le tombe di famiglia e monumentali possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone esclusivamente per se stesse e per i propri familiari;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - c) ad enti morali o associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R. 361/00 s.m.i.

Nel caso a) e b), le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori.

Nel caso c), il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alle persone che risultino averne titolo secondo le norme previste dallo Statuto dell'Associazione o Ente, fino al completamento della capienza del sepolcro. Non potrà essere rilasciata concessione di aree per sepoltura privata a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

- 4Bis. Cointestazione. Nel caso di intestazione della concessione del sepolcro a più soggetti è obbligatoria la designazione di uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune. In caso di decesso della persona designata è fatto obbligo ai concessionari di darne comunicazione entro 365 giorni (1 anno) dalla data di decesso, comunicando il nominativo del nuovo soggetto designato.

5. Si ha diritto ad una delle concessioni di cui al comma 4 del presente articolo solo a presentazione di feretro di prima tumulazione e comunque in ottemperanza a quanto indicato all'art.17 del

presente Regolamento.

Articolo 49 **Provvedimento concessorio - Contratto di concessione**

1. Il rilascio delle concessioni cimiteriali avviene con espresso provvedimento del Responsabile preposto dal COMUNE su domanda, redatta su apposito modulo fornito dall'ufficio addetto ai contratti cimiteriali e in regola con l'imposta di bollo.
2. Ogni singola concessione deve essere regolata da un contratto scritto, previa assegnazione del manufatto o dell'area secondo le norme del presente titolo.
3. Il provvedimento del Responsabile sopra richiamato viene emanato e il conseguente contratto viene stipulato a condizione che consti l'avvenuto pagamento del canone e degli eventuali oneri accessori.
4. Il rilascio di ogni tipo di concessione è soggetto al pagamento di un canone, secondo gli importi stabiliti dalla Giunta Comunale.
5. La riscossione del canone avviene all'atto della assegnazione della sepoltura o dell'area, esclusivamente tramite l'emissione di un ordinativo di incasso da pagarsi presso la tesoreria comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla emissione.
6. Gravano sul richiedente, in quanto dovute, l'imposta di bollo, eventuale tassa di registro, eventuali diritti di segreteria e ogni altra spesa contrattuale.
7. I lavori e le spese inerenti la tumulazione in tombe private, sono sempre a carico del concessionario. Sono sempre dovuti i diritti previsti per le operazioni di tumulazione/estumulazione. Il personale comunale vigila, collabora e coordina tali operazioni.

Art. 50 **Cauzione**

1. Nell'eventualità che sia consentita la concessione di aree in concessione per la costruzione di tomba collettiva in muratura o per la costruzione di cappella, all'atto della richiesta di area in concessione per la costruzione, il richiedente deve prestare cauzione a garanzia della successiva realizzazione della sepoltura e della sua conformità all'autorizzazione secondo le tariffe stabilite.
2. Il COMUNE provvede ad incamerare la cauzione reale nei seguenti casi:
 - a) se il concessionario non provvede a realizzare le opere o a porre in opera il monumento entro il termine assegnatogli con l'atto di autorizzazione o con eventuale proroga;
 - b) se le opere realizzate o il monumento posto in opera sono in tutto o in parte difformi da quanto autorizzato;
 - c) danni alle sepolture vicine e/o a strutture del cimitero, nella realizzazione dei manufatti.
3. La cauzione viene svincolata su domanda dell'interessato, successivamente all'esito favorevole del collaudo delle opere o del monumento.

Articolo 51 **Durata delle concessioni**

1. Le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 s.m.i.
2. La durata è fissata:
 - a) in 40 anni per tombe di famiglia semplici o a più posti.
E' riservata la facoltà agli eredi di richiedere rinnovo, anche senza presentazione di feretro, della concessione per un periodo di 20 (venti) anni, dietro pagamento del diritto di concessione in vigore all'epoca di scadenza.
 - b) in 30 anni per i loculi, gli ossari e le urne cinerarie;
E' riservata la facoltà agli eredi di richiedere un solo rinnovo della concessione per un periodo di tempo di 15 (quindici) anni, dietro pagamento del canone di concessione, in vigore all'epoca di scadenza.
 - c) in 60 anni per eventuali concessioni di aree per la realizzazione di tombe monumentali o cappelle.
E' riservata la facoltà agli eredi di richiedere il rinnovo della concessione per un periodo di tempo di 30 (trenta) anni, dietro pagamento del canone di concessione, in vigore all'epoca di scadenza.
3. Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di tumulazione, nonché, in ogni caso, la data di scadenza.

Art.51-bis

Rinnovi di tombe senza vestibolo

[integrazione introdotta con DelCC n.9 del 26/02/2021]

4. Il rinnovo di concessioni di tombe esistenti senza vestibolo, realizzate prima dell'entrata in vigore del Regolamento Regionale del 09/11/2004 n.6 e s.m.i., è possibile esclusivamente alle seguenti condizioni:
 - a) Per le tombe doppie: la concessione può essere rinnovata per l'utilizzo dei soli posti situati su un unico lato e con il vincolo di adeguamento a vestibolo del lato opposto. La realizzazione dell'adeguamento è condizione per l'autorizzazione di nuove tumulazioni, salvo quanto previsto all'art.22-bis limitatamente alla data naturale di scadenza della concessione.
 - b) Per le tombe semplici: il rinnovo è consentito come tomba singola per la tumulazione di un solo feretro. E' sempre consentita la tumulazione di urne cinerarie/ossari.
5. Le tariffe applicate ai rinnovi di cui sopra sono quelle stabilite dalla Giunta Comunale, in relazione alla capienza post adeguamento.

Articolo 52 **Modalità di concessione**

1. I loculi, gli ossari e le nicchie cinerarie vengono assegnati all'atto della richiesta, in ordine

progressivo campata per campata, in verticale dalla fila più alta a quella più bassa, procedendo da sinistra verso destra.

2. L'assegnazione avviene solo a presentazione di feretro, cassetta con resti ossei o urna cineraria e non possono essere riservati a nessuno salvo quanto previsto nel successivo comma 6.
3. L'assegnazione dei loculi, ossari, cinerari o tombe realizzate dal COMUNE avviene osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. In caso di più richieste nello stesso giorno sono stabilite facendo riferimento alla data e all'ora del decesso certificata dal medico.
4. La concessione in uso dei loculi, ossari ed urne cinerarie non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al COMUNE secondo quanto previsto dal presente regolamento.
5. La concessione di eventuali aree, è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
6. L'assegnatario di una tomba è tenuto a realizzare il monumento soprastante entro 1 anno (365 giorni) dalla data di concessione. I tempi sono ridotti a gg. 120 qualora intervenga una tumulazione. L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del Settore Territorio, su richiesta del concessionario nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche e del presente regolamento al momento della domanda.
7. Contestualmente all'atto della presentazione della richiesta di concessione in uso di loculo per la tumulazione del coniuge, è consentito al coniuge superstite che abbia raggiunto l'età compiuta di anni 85, richiedere la concessione in uso di altro loculo immediatamente successivo, se disponibile, in vista del futuro avvicinamento al coniuge defunto.
8. Il terreno per la costruzione delle tombe di famiglia o monumentali, potrà essere dato in concessione, nel rispetto del Piano cimiteriale. Sono a carico del concessionario la progettazione e la realizzazione del manufatto. Ogni singolo progetto deve recepire le prescrizioni fornite dal Responsabile, indicare il numero dei posti che si intendono realizzare e deve essere corredato da elaborati grafici quotati, a firma di un tecnico abilitato, o, nel caso di manufatti prefabbricati, da schede tecniche dimensionate e certificate dalla ditta costruttrice. Il progetto è autorizzato nel rispetto delle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia. Prima dell'inizio lavori è necessario comunicare i dati identificativi della ditta esecutrice dei lavori. La costruzione della tomba di famiglia o monumentale deve essere eseguita in un tempo non superiore a **6 (sei)** mesi, salvo proroga di durata massima per altri 6 mesi da concedersi per giustificati motivi. Scaduto tale termine, la concessione sarà revocata e l'area verrà posta nuovamente nella disponibilità del COMUNE, senza alcun diritto di rivalsa o di rimborso da parte del privato per le opere già eseguite. La concessione d'uso decorre dalla data di stipulazione del contratto. Le tombe di famiglia monumentali (cappelle) non devono comunicare con l'esterno del cimitero.
9. Le concessioni cimiteriali non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Alla scadenza della concessione e nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti già avuti in concessione, il COMUNE rientra nel pieno possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di concessione a chiunque. Il nuovo concessionario dovrà corrispondere il canone stabilito.

10. Tutte le concessioni rilasciate, potranno essere revocate con apposito atto amministrativo in caso di mancanza di manutenzione per garantire il decoro alla sepoltura, la sicurezza sia del manufatto che dei visitatori del cimitero o in caso d'incuria e/o di abbandono del manufatto e/o della sepoltura, solo dopo aver notificato agli aventi diritto l'obbligo d'intervento e trascorsi inutilmente 180gg senza che gli stessi vi abbiano provveduto.
11. La concessione delle tombe, nicchie, celle ossario o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Articolo 53

Usò delle sepolture private

[modifiche introdotte con DelCC n.22 del 30/04/2021]

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia e/o delle persone indicate dal concessionario o aventi causa, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
Fra i parenti ed affini del concessionario aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia, sono compresi:
 - a) gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
 - b) i parenti entro il terzo grado;
 - c) gli affini entro il terzo grado;
 - d) il coniuge;
 - e) i conviventi, che risultino dallo stato di famiglia.
2. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione, **non risultanti dallo stato di famiglia**, verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata. Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche sperendo comunque, e prima dell'adozione di ogni provvedimento, gli accertamenti ed i controlli di cui agli articoli 43 e 71 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche;
3. Rimangono escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
4. Con la concessione il COMUNE conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullodì diritto.
5. Il diritto d'uso di una sepoltura, l'eventuale proprietà dei materiali per la residua durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione, fermo restando il diritto alla sepoltura *jure sanguinis*, quale regolato dal presente articolo.
6. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il COMUNE può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del

cimitero.

Articolo 54 **Manutenzioni tombe e cappelle**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il COMUNE ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

CAPO II - ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Articolo 55 **Scadenza**

1. Le concessioni si estinguono alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il COMUNE collocando i medesimi rispettivamente nel campo comune, nel campo di mineralizzazione, nell'ossario comune secondo le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 56 **Subentri**

[integrazioni introdotte con DelCC n.22 del 30/04/2021]

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 53 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 365 giorni (1 anno) dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e, nel caso di pluralità di discendenti, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del COMUNE.
 2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'articolo 53 che assumono la qualità di concessionari.
- 2 bis. Il subentro è limitato al solo diritto di jus sepulchri, ferma restando la posizione del concessionario (leggi, fondatore del sepolcro) nella persona originariamente individuata, cosicché l'individuazione delle persone destinate alla sepoltura nel sepolcro privato ex Art. 93 DPR n. 285/1990 è sempre valutata sulla base delle relazioni di parentela intercorrenti con il concessionario (fondatore del sepolcro) originario, nei limiti di cui all'art. 53 del presente regolamento.

- 2 ter. In caso di subentro è ammessa la cointestazione del sepolcro a più aventi diritto, fermo restando l'obbligo di designare uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune.
3. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il COMUNE provvede d'ufficio individuandolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 53, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionaria.
5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10.950 giorni (30 anni) dall'ultima tumulazione, il COMUNE provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza dalla concessione.
6. Il subentro è limitato al solo diritto di jus sepulchri, ferma restando la posizione del concessionario (leggi, fondatore del sepolcro) nella persona originariamente individuata, cosicché l'individuazione delle persone destinate alla sepoltura nel sepolcro privato ex Art. 93 DPR n. 285/1990 è sempre valutata sulla base delle relazioni di parentela intercorrenti con il concessionario (fondatore del sepolcro) originario, nei limiti di cui all'art. 53 del presente regolamento.

Articolo 57

Rinuncia

1. La concessione in uso di sepoltura a tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata sempreché non debba procedersi alla dichiarazione di decadenza.
2. La domanda di esumazione od estumulazione di salma, resti mortali o ceneri da sepoltura individuale per la traslazione in altro cimitero, in campo comune o in altra sepoltura individuale soggetta a concessione amministrativa importa rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.
3. Qualora, a seguito di rinuncia, venga richiesta la tumulazione della salma, dei resti mortali o delle ceneri in altra sepoltura individuale in concessione all'interno del cimitero deve procedersi al rilascio di una nuova concessione, con stipulazione di un nuovo contratto e versamento del canone dovuto.
4. La rinuncia non consente permuta o scambi di sepolture, fatte salve la stipulazione per iscritto di accordi transattivi a definizione di controversie pendenti o di particolari e motivate ragioni di interesse per la gestione del cimitero.
5. Qualora il concessionario (o gli eredi diretti) rinunciasse alla concessione entro un periodo inferiore ai primi 3 (tre) anni di concessione, potrà richiedere il rimborso del 50 % del costo della concessione pagata alla stipulazione del contratto.
6. La rinuncia alla concessione non può essere effettuata che dal concessionario, personalmente o a mezzo di procuratore.

7. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli e condizioni.

Articolo 58 **Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 s.m.i., è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del COMUNE dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 36.160 giorni (99 anni) nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero almeno 30 (trenta) giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.
4. Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

Articolo 59 **Decadenza**

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) quando vi sia utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata secondo quanto previsto dall'articolo 53;
 - d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto sempre dall'articolo 53;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
 - f) quando vi sia l'estinzione della famiglia;
 - g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) e g) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, previe diligenti indagini, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il COMUNE o il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi

e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni e il relativo procedimento è avviato dal Responsabile del settore a cui è affidata la polizia mortuaria, entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

Articolo 60

Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

1. La decadenza ha effetto dalla data indicata nel provvedimento amministrativo di dichiarazione di decadenza;
2. Ogni comportamento, fatto o quanto altro sia avvenuto successivamente alla dichiarazione di decadenza comporta la messa in pristino della situazione presente al momento della dichiarazione, ed i relativi oneri di ripristino sono integralmente a carico delle persone che abbiano posti in essere tali azioni.
3. Pronunciata la decadenza della concessione, il COMUNE dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario COMUNE, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.
4. Dopodiché, il COMUNE dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del COMUNE.

Articolo 61

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per la scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o con la soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il COMUNE collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione o nell'ossario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 62 Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al COMUNE, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del COMUNE da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare effettuata direttamente dal titolare.
3. L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata al deposito della cauzione stabilita a salvaguardia e ripristino degli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso del responsabile del servizio territorio.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli da 37 a 39, in quanto compatibili. Agli stessi è consentito, coordinandosi con il personale comunale addetto alla custodia e manutenzione cimiteriale, l'utilizzo delle attrezzature messe a disposizione dal COMUNE (es. scale, elevatore feretro).

Articolo 63 Recinzione aree - Materiali di scavo - Introduzione e deposito di materiali

1. Nella costruzione di tombe di famiglia o cappelle l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio territorio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal servizio territorio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
4. E' permessa l'entrata di modesti e limitati veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui

agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio territorio.

5. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali (es.: tagliare marmi ecc.).
6. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
7. Nei giorni di sabato pomeriggio e festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 64 Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
2. E' vietato lavorare all'interno e nell'area adiacente al cimitero nei giorni che vanno dal 25 ottobre al 10 novembre, dal 22 dicembre al 7 gennaio, il sabato pomeriggio e festivi salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal responsabile competente del servizio.
3. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 65 Vigilanza

1. Tutti i settori comunali e Il Responsabile dell'UTC vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli, anche avvalendosi di personale dipendente, può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Il Responsabile, accerta a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

Articolo 66 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale del settore territorio addetto ai cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al proprio responsabile e al responsabile del servizio di polizia mortuaria le violazioni accertate.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

CAPO II - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 67

Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al COMUNE, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del COMUNE che presso parrocchie ed enti di culto;
 - b) fornire i feretri e gli accessori relativi;
 - c) occuparsi della salma;
 - d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'articolo 115 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, devono altresì disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
3. Chiunque, siano essi imprese, ditte, società o altro, per garantire la sicurezza e l'incolumità dei propri addetti e delle altre persone presenti, nell'esecuzione di lavori o servizi funebri, (trasporto salme, tumulazioni, inumazioni o altro) sono sempre tenute a verificare e accertare preventivamente:
 - a) il lavoro o servizio funebre da eseguire;
 - b) le attrezzature disponibili da parte del COMUNE e il loro utilizzo;
 - c) lo stato e l'accessibilità dei luoghi;
 - d) e se nel caso operare e predisporre a proprio carico e spesa, quanto necessario per eliminare potenziali pericoli o cause di infortunio.
4. Le Imprese di pompe funebri ed il loro personale, non possono:
 - a) assicurarsi servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni o sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e/o di degenza;
 - b) sostare negli uffici e nei locali del COMUNE oltre il tempo necessario per espletare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli

- onorari o per altro motivo privato;
- d) esporre, alla vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività, con la sola eccezione di materiale per lapidi, vasi portafiori, lumi votivi, porta lumini votivi, esempi di lapidi commemorative, portafoto e fotografie.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 68

Catasto cimiteriale e registrazioni

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture, denominato anche “catasto cimiteriale”, per l’aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.
2. Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del COMUNE.
3. Con l’approvazione del P.R.C. ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponderà un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 69

Annotazioni in catasto cimiteriale

1. Sul catasto cimiteriale viene annotata ogni uso della sepoltura, in campo ad inumazione o in tumulazione, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. Il catasto cimiteriale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d’ordine dell’autorizzazione al seppellimento;
 - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - f) la natura e la durata della concessione;
 - g) le eventuali variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 70

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all’aggiornamento delle registrazioni cimiteriali di cui agli articoli precedenti.

Articolo 71

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. L'ufficio addetto al servizio di polizia mortuaria, sulla scorta dei registri delle sepolture di cui agli articoli precedenti, annota in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'articolo 68 in caso di concessione in uso o la individuazione del luogo dove si trovano le spoglie mortali, in ogni altro caso.

Articolo 72

Scadenziario delle concessioni

1. Presso l'ufficio addetto al servizio di polizia mortuaria è tenuto uno scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria predispone, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Articolo 73

Illuminazione votiva

1. Sulle sepolture ad inumazione, sulle tombe in muratura e nelle cappelle è consentita, oltre all'illuminazione elettrica, anche l'illuminazione ad olio o a cera.
2. Sulle lapidi di loculi, ossari e nicchie cinerarie è consentita esclusivamente l'illuminazione elettrica.
3. E' fatto divieto all'utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, realizzare derivazioni abusive o apportare qualunque variazione all'impianto. In caso di trasgressioni il concessionario del COMUNE ha facoltà di interrompere immediatamente la fornitura elettrica, salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione in sede civile e penale.
4. Il servizio di illuminazione votiva è svolto nei modi consentiti dalla legge.

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 74

Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Il presente regolamento regola l'intera materia della polizia mortuaria in ambito comunale.
2. È espressamente abrogato e cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento il precedente regolamento di polizia mortuaria deliberato dal consiglio comunale.

Articolo 75

Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, fino al rinnovo, il regime indicato nell'atto di concessione stesso e dell'art. 80 del presente Regolamento.

Articolo 76

Sepulture private a tumulazioni pregresse – Regolarizzazione del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del COMUNE né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'"*immemoriale*", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, di norma oggetto di accertamento giudiziale.
2. La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto, quando gli interessati non ritengano di richiederne l'accertamento in sede giurisdizionale, è corredata dalla documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da atti di notorietà resi ai sensi dell'articolo 1, n. 5) legge 16 febbraio 1913, n. 89 e dell'articolo 30 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e loro s.m.i.. In questo caso, i testimoni dovranno essere ultracinquantenni ed attestare, oltre a quanto a propria diretta conoscenza, anche la conoscenza che ne avevano i loro genitori.
3. Ove i fatti risultino comprovati, il COMUNE né da atto con proprio provvedimento, che viene comunicato ai richiedenti ed agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.

Articolo 77

Sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è soggetto a sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 secondo le norme del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000 e le sanzioni saranno disciplinate secondo la Legge 24/11/1981 n. 689 salvo che la legge non disponga diversamente.

2. Resta salva in ogni caso la facoltà del Sindaco di emanare provvedimenti contingibili e urgenti nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 50 del D.Lgs 267/2000, per ogni altra ordinanza il Responsabile di area provvederà ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.
3. Al personale della Polizia Locale compete l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Articolo 78 **Clausola di adeguamento**

1. Nell'eventualità che vengano sempre emanate norme di rango superiore e prevalenti, che risultino incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono direttamente adeguate, senza che si renda necessaria modificazione regolamentare.
2. Per particolari e/o eccezionali fattispecie, stati di fatto o altro che per qualsiasi motivo siano rimaste escluse da una precisa e puntuale definizione del presente regolamento, si intende che, fino ad approvazione dell'eventuale integrazione da parte del Consiglio Comunale, il Responsabile, sentito il Sindaco, provvederà secondo criteri di buon senso, trasparenza e di alta responsabilità alla risoluzione delle eventuali problematiche.

Art. 79 **Norme specifiche ed esclusive per il cimitero di Crespi d'Adda**

1. Per la costruzione o la ristrutturazione di tombe la finitura superiore dovrà attenersi alla posizione nel cimitero.
 - a) Per la ristrutturazione di tombe con la presenza di monumento funebre storico si dovrà obbligatoriamente procedere al suo restauro evitandone la sostituzione.
 - b) Nelle aree indicate nel piano cimiteriale lungo i muri perimetrali sarà possibile realizzare tombe con altezza del monumento non superiore a m. 1,50 calcolata a partire dalla quota zero di riferimento assegnata d'ufficio. Le dimensioni delle lapidi o monumenti, che venissero collocati su di esse dovranno rispettare le forme e i materiali delle lapidi o monumenti storici esistenti nel cimitero e le prescrizioni dettate nell'atto autorizzativo.
 - c) Per tutte le altre aree si dovrà ripristinare la visuale storica con i cippi tipici del cimitero di Crespi e finitura superiore a verde;
2. I concessionari hanno l'obbligo della manutenzione e del decoro delle tombe e delle sepolture in genere, in quanto il cimitero è parte del Patrimonio Mondiale Unesco;
3. Per qualsiasi attività edilizia riguardante il mausoleo Crespi, soggetto a vincolo puntuale come da decreto emesso in data 16 settembre 1985, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione alla Soprintendenza competente.
4. Per quanto riguarda le pietre da utilizzare per i cippi sono:
 - a) Bardiglio fumo di Londra;
 - b) Peperino grigio;
 - c) Pietra serena;
 - d) Beola ghiandonata;
 - e) Beola grigia favalle.

Art. 80

Norme transitoria specifiche per concessioni a tempo indeterminato

1. Con l'approvazione del presente regolamento, qualsiasi concessione rilasciata a tempo indeterminato, anche se rilasciata anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, non potrà avere una durata superiore a:
 - a) anni 60 (sessanta) per quanto riguarda le cappelle gentilizie con possibilità di rinnovo;
 - b) anni 40 (quaranta) per quanto riguarda le tombe di famiglia con possibilità di rinnovo;
 - c) anni 15 (quindici) per quanto riguarda i loculi, le nicchie cinerarie e le celle ossario, senza possibilità di rinnovo.
2. Le durate come sopra indicate si intendono a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 81

Norme integrative

1. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente Regolamento, si fa rinvio alla Legge Regionale, Nazionale ed allo Statuto Comunale vigenti al momento del fatto oggetto di valutazione ed in caso di contrasto prevale il rapporto di gerarchia delle fonti del diritto.
2. Tutte le disposizioni integrative e correttive, emanate successivamente sia dallo Stato che dalla Regione, troveranno immediata applicazione anche ai fini del presente Regolamento. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente Regolamento, si applicherà la normativa sopra indicata.

Art. 82


Entrata in vigore

1. Il Regolamento entrerà in vigore trascorsi **30 (trenta)** giorni dalla pubblicazione sull'Albo on line contestualmente alla delibera di approvazione definitiva. L'avviso di avvenuta approvazione e pubblicazione dovrà essere esposto presso i cimiteri comunali per almeno 180gg consecutivi.


ALLEGATO A:

SCHEMA TIPO MONUMENTI TOMBE DI FAMIGLIA E FOSSE COMUNI


SCHEMA TIPO MONUMENTO FOSSA COMUNE (campi di inumazione)



Vista dall'alto




Vista laterale




Vista frontale


SCHEMA TIPO MONUMENTO TOMBA SEMPLICE E DOPPIA



Vista dall'alto



Vista laterale




Vista frontale

ALLEGATO B:


SCHEMA TIPO CIPPO CIMITERO CRESPI D'ADDA

SCHEMA TIPO CIPPO CIMITERO CRESPI D'ADDA

Comune Capriate San Gervasio protocollo arrivo n. 19629 del 15-12-2017 11 4



Vista frontale



Vista laterale

Comune di Vigonza - ex Zonale -
in corso di attuazione

ALLEGATO C:

MAPPA CON INDIVIDUATO LE ASSEGNAZIONI DELLE VIE per
definizione cimitero di pertinenza

